

# dossier

XIX Legislatura

Maggio 2025

Schema di decreto legislativo recante  
disposizioni in materia di prevenzione  
e contrasto del bullismo e del  
cyberbullismo

Atto del Governo n. 267



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 251



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 337

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo</i> ) .....	3
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</i> ).....	4
Articolo 4 ( <i>Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi</i> ) .....	4
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	5



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	267	
<b>Titolo breve:</b>	Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	5 <sup>a</sup> (Bilancio) <i>in sede consultiva per i profili finanziari</i>	<i>Assegnazione primaria:</i>
<b>Commissione competente:</b>	10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) <i>in sede consultiva</i>	XII Affari Sociali V Bilancio e Tesoro

---

### Articolo 1

#### *(Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo)*

Il comma 1 dispone che il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza “114”, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, di seguito, anche “114”, attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell’ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.

Il comma 2 stabilisce che il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informa prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

Il comma 3 prevede, nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 4 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal “114”, al Ministero dell’istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all’articolo 3 della legge n. 71 del 2017.

Il comma 5, al fine di potenziare i servizi offerti dal “114”, prevede che il sito *internet* all’uopo dedicato assicuri la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** premette, con riferimento al servizio connesso al numero pubblico «Emergenza infanzia 114», già operativo, che comprende anche la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia esercita tale servizio mediante

affidamento a un gestore, individuato con la procedura di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 (vedi DI 14 ottobre 2002 e DM 6 agosto 2003), che sia in possesso di specifici requisiti, tra i quali anche quello di essere "in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall'Amministrazione" (articolo 5, comma 1, lettera e), del DM 6 agosto 2003 cit.<sup>1</sup>) e gli riconosce un contributo solo "a parziale copertura dei costi di gestione del servizio" (articolo 8, comma 1, del DM 6 agosto 2003 cit.). La RT aggiunge poi che la funzione di geolocalizzazione del chiamante è già operativa.

Assicura inoltre che la comunicazione di cui al comma 4 sarà effettuata dal Dipartimento indicato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda il comma 5, la RT chiarisce che i costi relativi all'implementazione del sito *internet*, stimabili prudenzialmente fino a un massimo di 75.000 euro per l'anno 2026, nonché i costi di mantenimento del sito stesso, stimabili fino a un massimo di 15.000 euro annui a decorrere dal 2027, sono largamente ricompresi nel contributo complessivo, su base triennale, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà destinato al soggetto gestore *pro tempore*. A tale proposito, va, infatti, segnalato che la rendicontazione dei costi sostenuti da parte del soggetto gestore, per il periodo 2019-2022 relativo alla prima convenzione con il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha evidenziato economie per circa il 30% del contributo concesso (appunto, 1,5 milioni), pari a 487.021,25 euro. Anche nella successiva convenzione 2022-2025, dalle rendicontazioni prodotte dal soggetto gestore fino ad ottobre 2023, si rileva analoga dinamica di utilizzo delle risorse disponibili sul contributo complessivo (1.499.977 euro), stimando un possibile risparmio di 628.814,64 euro relativo all'intero periodo della vigente convenzione.

Pertanto, anche stimando, prudenzialmente, un aumento fra il 5 e il 10% del flusso delle chiamate volte alla richiesta di assistenza telefonica fornita dal gestore del servizio 114 (psicologi, pedagogisti, esperti giuridici, ecc.) - secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al periodo da luglio 2022 a ottobre 2023, pari a circa 2.500 chiamate su base annua - in ragione della maggiore accessibilità del sito *internet* dedicato nonché delle campagne istituzionali previste dal presente decreto, il risparmio storicamente accertato in ordine al contributo triennale concesso, attraverso il pertinente capitolo di bilancio 533 ("Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 – Emergenza infanzia") del CDR 15 - "Politiche per la famiglia", risulta comunque largamente sufficiente ad assicurare adeguata copertura finanziaria del servizio e della sua implementazione. Resta fermo che il gestore è comunque tenuto, come sopra detto, a "concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato" dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

<sup>1</sup> Si tratta del decreto del Ministero delle comunicazioni 6 agosto 2003, reperibile al seguente link <http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2003/20030200/03A09900.htm>

**Al riguardo**, alla luce del dato normativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DM 6 agosto 2003, dei chiarimenti forniti dalla RT sulla funzione di geolocalizzazione, dei dati di bilancio riscontrati (in particolare lo stanziamento di 541.500 euro per ciascuno degli anni 2025-2027 sul capitolo 533 dello stato di previsione della PCM<sup>2</sup>) e di quelli riportati dalla RT in termini di risparmi a fine gestione o desumibili in via prospettica, preso atto dell'adeguatezza degli oneri per l'implementazione e la gestione del previsto sito *internet* e della plausibilità della percentuale di aumento del numero delle chiamate al 114, ritenuto che la clausola d'invarianza finanziaria generale (articolo 5) sia riferibile anche al comma 4 del presente articolo e appaia ampiamente sostenibile, non si hanno in linea generale osservazioni da formulare, al netto della necessità di chiarimenti circa il supposto ritardo al 2026 dell'implementazione del sito *internet*, che non sembrerebbe trovare fondamento nel dato normativo.

## **Articolo 2**

### ***(Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)***

Il comma 1 prevede che l'ISTAT, anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettui con cadenza biennale una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.

Il comma 2 dispone che entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 3 prevede che l'ISTAT provveda alle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.

**La RT** afferma che l'ISTAT già svolge l'attività di ricerca ivi prevista nell'ambito delle attività di rilevazione che l'Istituto effettua nell'ambito delle categorie di ricerca sui "giovani". Si tratta, quindi, non di una ulteriore funzione, ma di una diversa finalità di utilizzo di dati che l'Istituto già raccoglie, anche utilizzando dati messi a disposizione dagli altri soggetti che partecipano al sistema statistico nazionale, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste sono dunque assicurate dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>2</sup> [https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Bilanci/BilancioPreventivoConsultivo/BilancioPrevisione/2025/Bilancio\\_di\\_previsione\\_2025\\_2027.pdf](https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Bilanci/BilancioPreventivoConsultivo/BilancioPrevisione/2025/Bilancio_di_previsione_2025_2027.pdf), pagina 61.

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, che rendono ulteriormente plausibile la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 3.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)***

Il comma 1, inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 259 del 2003, dispone che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 4**

#### ***(Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi)***

Il comma 1 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 103 del 2007, promuova, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico "Emergenza infanzia 114".

**La RT** rileva che, a normativa vigente, già l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. D.L. Caivano) ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori, nei limiti delle risorse finanziarie loro disponibili a legislazione vigente. Inoltre, l'articolo 3, comma 5, della legge n. 71 del 2017, ha previsto che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazione

e con il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dei commi 7 e 7-bis del medesimo articolo 3 della citata legge n. 71, ovvero per complessivi 150.000 euro, a decorrere dal 2024, a valere sul capitolo 539 (“Somme da destinare alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo”).

Fermo restando quanto sopra, il presente articolo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti (Dipartimento per le politiche della famiglia e Dipartimento per l’informazione e l’editoria), promuova ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, le quali troveranno copertura nel citato capitolo 539, CR 15 “Politiche per la famiglia”, la cui disponibilità ammonta, per l’anno 2025, a 143.771 euro.

Con riguardo alle ulteriori campagne informative ed istituzionali che saranno realizzate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a supporto del Dipartimento della famiglia, nello specifico con uno spot da diffondere sui canali social e sulle reti Rai, la RT afferma che alle stesse si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, segnatamente, presenti sul capitolo di bilancio 563/CR9 (“Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale”).

**Al riguardo**, si osserva che la prima fonte di copertura citata dalla RT nel capitolo 539 dello stato di previsione della PCM è finalizzata ad attuare quanto previsto dalla normativa già vigente e non sembrerebbero residuare margini per coprire ulteriori attività previste dalla norma in esame, considerato anche che, rispetto allo stanziamento previsto dall’articolo 3 della legge n. 71 del 2017, pari a 150.000 euro annui, esso è ridotto a 143.000 euro circa<sup>3</sup>.

In relazione alla seconda fonte di copertura, indicata nel capitolo di bilancio 563/CR9 (“Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale”<sup>4</sup>), appare plausibile la sostenibilità a valere sulle risorse finanziarie disponibili, attraverso una loro rimodulazione.

## **Articolo 5** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall’attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>3</sup> Cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, [Bilancio](#) di previsione 2025-2027, pagina 61.

<sup>4</sup> *Ibidem*, pagina 44.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.